

## Regolamento per gli studenti con Disabilità e DSA

### PREMESSA

Il Conservatorio di musica A. Scarlatti, già V. Bellini, di Palermo si pone come obiettivo il successo formativo dello studente con disabilità e la realizzazione di una inclusione di qualità attraverso adeguate e opportune strategie organizzative e didattiche, in riferimento alla normativa sul diritto allo studio ed all' integrazione sociale delle persone in condizione di disabilità.

Per gli studenti con disabilità la legge di riferimento è la Legge n.104 del 5 febbraio 1992, integrata e modificata dalla Legge n.17 del 28 gennaio 1999, che prevede accessibilità alle strutture, alcune particolari agevolazioni economiche e di diritto di disporre di appositi sussidi tecnici e didattici, funzionali alla realizzazione degli obiettivi stilati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) dello studente certificato.

Per i DSA la legge di riferimento è la Legge n.170 dell'8 ottobre 2010, specificatamente rivolta alla tutela degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Il successivo Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 e le allegate Linee guida indicano gli strumenti compensativi e le misure dispensative più utili per facilitare il percorso formativo, lo studio e gli esami.

Si consideri anche la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, che al fine di assicurare pari opportunità nella prospettiva di un sistema di istruzione sempre più inclusivo e accogliente, ricomprende nell'area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) tutti gli studenti con disturbi evolutivi specifici relativi al linguaggio, alle abilità non verbali, alla coordinazione motoria, all'attenzione e iperattività (ADHD) e allo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale e ai quali è necessario rispondere con un insegnamento adeguato e personalizzato.

La Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (c.d. Buona Scuola) ha conferito delega al Governo per l'emanazione, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della L. n.107/2015, di un D. Lgs onde promuovere l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione ossequante specifici principi e criteri direttivi. Tra i criteri indicati vi sono:

- l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie/sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
- la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
- la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
- la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
- la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
- la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;

- la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'art.12, IX co., L.104 (Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le USL e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i competenti Ministeri, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

Sono stati dunque previsti dei Decreti Attuativi tra cui si trova il D. Lgs. n° 66/2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità". Esso prevede all'articolo 1- Principi e finalità:

L'inclusione scolastica risponde ai differenti bisogni educativi, si realizza:

- a) attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole (migliore qualità della vita), nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- b) nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio; costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica, che nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo dei discenti.

Inoltre esso prevede un Piano educativo individualizzato (PEI) da cui si possano evincere le Competenze acquisite e difficoltà riscontrate durante la scolarizzazione, le Abilità scolastiche, le Criticità scolastiche e la Competenze da acquisire. Un Piano assistenziale riferito alle Risorse umane impiegate in ambito scolastico, territoriale, domiciliare e familiare e i Traguardi raggiunti nel percorso assistenziale. Infine un Progetto Integrato che prepara lo studente con disabilità ad affrontare i successivi passaggi dall'esistenza dopo la scuola per favorire l'autonomia possibile e realizzabile per l'inclusione sociale.

Tale decreto è stato modificato con il D.Lgs 96/2019, che prevede:

- il coinvolgimento diretto dello studente con disabilità nel progetto di inclusione in virtù del suo diritto all'autodeterminazione;
- introduzione, a livello di singola istituzione scolastica, del Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica;
- la circoscrizione più puntuale del Piano Educativo Individualizzato. All'art. 6 del D.Lgs 96/2019 si specifica che il documento deve essere redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione di cui all'art. 8 del suddetto decreto e deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 4). Inoltre, sono stabilite scadenze univoche, ancorché

non cogenti, per la sua redazione: il PEI. "va redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre" (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 6).

La legge sancisce il diritto il diritto allo studio degli studenti con disabilità e DSA e più in generale con Bisogni Educativi Speciali fino al più alto grado di istruzione, compresi gli Istituti di Alta Formazione Musicale, e ad usufruire di una didattica individualizzata e personalizzata che assicuri pari opportunità e sviluppo delle capacità individuali.

Per garantire quanto sopra, l'istituto attiva servizi specifici, attraverso il supporto di "sussidi tecnici e didattici specifici" quali il supporto di appositi servizi di tutorato, nonché misure compensative e dispensative sia per l'attività di studio che per gli esami.

La legge prevede inoltre di nominare un docente delegato dal Direttore alle disabilità, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione degli studenti con disabilità presenti in Conservatorio".

A tal proposito è redatto un regolamento del Conservatorio A. Scarlatti, già V. Bellini, di Palermo in favore dell'inclusione degli studenti con disabilità.

#### ART.1

Con Decreto del Direttore su delibera del Consiglio Accademico viene nominato un docente delegato per l'inclusione, con funzione di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione degli studenti con disabilità, frequentanti il Conservatorio.

#### ART.2

I servizi erogati saranno, come da legge 17/99, diretti al supporto della persona e forniti, su richiesta dello studente o della famiglia, previa raccolta, nel rispetto della privacy, della certificazione e di documenti utili a formulare un progetto individualizzato. La Famiglia potrà avvalersi della consulenza di personale specializzato presso lo sportello "Orientamento alunni BES". Per il supporto all'alunno BES (solo per gli alunni in situazione ex LEGGE 104/92), durante tutto il percorso accademico, vengono individuati tutor specificatamente nominati per il singolo alunno. I tutor potranno essere più di uno secondo le necessità ed i bisogni dell'allievo in situazione ex Legge 104/92.

#### ART.3


Il tutor è:

Un mediatore tra lo studente e i docenti di corso.

Un mediatore tra lo studente e i compagni di corso.

Un assistente disponibile che aiuta ad eliminare gli ostacoli alla normale fruizione della vita scolastica.

Un compagno che cerca di rendere autonomo, per quanto possibile, lo studente con disabilità.



3

#### ART.4

Compiti del tutor:

- Accoglienza
- Accompagnamento
- Aiuto nel disbrigo pratiche amministrative
- Assistenza in aula
- Recupero appunti
- Ausili tecnologici
- Esami e test d'accesso individualizzati (es. tempi aggiuntivi, prove equipollenti)
- Intermediazione con i docenti
- Interpretazione LIS
- Competenze Braille
- Materiale in formato accessibile
- Riserva di posti a lezioni

#### ART. 5

Tipologie di tutor:

Tutor alla pari: sono studenti iscritti al Conservatorio che possano aiutare gli studenti BES ad orientarsi nel percorso accademico, come indicato all' art. 4 e 5. **Si tratta di un aiuto" non specialistico"**, di max 200 ore all' anno che servono per far raggiungere all' allievo una maggiore autonomia. Per poter svolgere il tutorato alla pari non è richiesta una specifica competenza professionale.

Tutor specializzati: se si necessita di supporto tecnico specializzato è possibile attivare un tutorato con professionisti esperti in ambiti diversi. Il Tutor specializzato è una figura professionale qualificata con competenze specifiche musicali (Diploma musicale V.O, Triennio o Biennio del Conservatorio) per promuovere e realizzare progetti personalizzati per studenti BES, mediante supporto psicologico e/o musicoterapico nei casi di disagio psicofisico, delle disabilità cognitive, motorie, sensoriali e della salute mentale. Un professionista in grado di operare in autonomia e di inserirsi e collaborare efficacemente in equipe multidisciplinare.

#### ART. 6

L' esperienza del tutorato dà diritto al rilascio di Borse di Studio con crediti formativi o retribuzioni economiche.

Il servizio sarà svolto per le ore necessarie allo svolgimento del compito richiesto, per un totale di max 200 ore l'anno annue.

Gli allievi che intendano partecipare all' esperienza di tutor ne devono fare esplicita richiesta tramite la partecipazione ai Bandi pubblicati dal Conservatorio.

Viene data la priorità alle richieste di specifici tutor da parte degli allievi con disabilità.

In assenza di richieste ad personam si procede con l'esame dei curricula e con un colloquio motivazionale.

#### ART.7

Potranno presentare la domanda di ammissione gli studenti che hanno conseguito il Diploma di Maturità o che stanno frequentando la scuola secondaria di secondo grado con un Piano personalizzato con obiettivi riconducibili a quelli ministeriali (ai sensi dell'art. 15 dell'OM. N° 90/01 comma 3).

Per quando riguarda l'esame di ammissione degli allievi BES, si prevede obbligatoriamente all'atto dell'iscrizione, per gli allievi in situazioni di disabilità (ex Legge 104/92) la presentazione di un Programma equipollente per l'indirizzo scelto, che sarà esaminato dalla commissione preposta coadiuvata dal Direttore o suo delegato, e dal responsabile Disabilità e DSA entro l'inizio della sessione d'esame. Successivamente sarà data comunicazione dell'esito sul programma presentato. Per gli allievi DSA (Legge 170/2010) si prevede obbligatoriamente all'atto dell'iscrizione la presentazione di un Programma con gli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati dall'allievo per lo studio dell'indirizzo scelto, al fine di facilitare la commissione.

La commissione su esplicita richiesta della stessa, può avvalersi della presenza di un esperto del settore che possa supportare i docenti presenti.

#### ART.8

L'accesso ai benefici di legge è subordinato alla consegna della propria certificazione alla Segreteria Didattica, che provvede ad inserirla nel fascicolo personale dello studente e a segnalarlo al Delegato del Direttore.

La diagnosi di DSA ottenuta in età evolutiva è valida se rilasciata dal SSN o altro ente accreditato e se non supera i 3 anni dalla data di rilascio. Non ha scadenza, perché un DSA è una condizione cronica a base neurobiologica, ma il profilo di funzionamento deve essere aggiornato ogni 3 anni se lo studente è minorenne, mentre se maggiorenne non c'è obbligo di aggiornamento.

#### ART.9

Il D.M.477/2017 e successive Linee guida definiscono le modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e le agevolazioni concesse sia per i candidati con disabilità che con DSA:

- aule dedicate che possano offrire adeguate condizioni per lo svolgimento della prova e la fruizione dei tempi aggiuntivi per gli aventi diritto;
- tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova: per i disabili fino al 50% in più solo su specifica richiesta; per i DSA il 30% in più a prescindere da specifica richiesta;
- ulteriori strumenti compensativi necessari in ragione della specifica patologia.

**I candidati stranieri con disabilità o DSA** che intendano usufruire delle suddette misure di legge devono presentare la certificazione rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da traduzione giurata in italiano o inglese attestante una disabilità o DSA riconosciuti dalla normativa italiana.

## ART.10

Durante le lezioni gli studenti con disabilità hanno diritto a usufruire nel proprio percorso formativo di:

- sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso convenzioni con centri specializzati;
- tutorato specializzato
- tutorato alla pari

**Gli studenti con DSA** hanno diritto a poter utilizzare durante le lezioni alcune misure di legge, che costituiscono una **facilitazione relativamente alle abilità, non ai contenuti**: gli obiettivi didattici saranno equivalenti a quelli degli studenti non DSA, ma rimodulati sulla base delle misure dispensative necessarie per lo studente con DSA.

### **Sono strumenti compensativi:**

gli «strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria», quali tabelle, mappe concettuali, programmi di video scrittura con correttore ortografico e per la sintesi vocale, registratore.

### **Sono misure dispensative:**

interventi che consentono di «non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l'apprendimento», come evitare la lettura di lunghi brani.

La Dir. Min. 27.12.2012 ricomprende tutti gli studenti con difficoltà anche non certificabili nei BES (Bisogni Educativi Speciali), ai quali estende, ai fini della più ampia inclusione, il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento e all'utilizzo degli strumenti compensativi e misure dispensative previste per i DSA.

## ART.11

Per gli esami gli **studenti disabili** hanno diritto a:

- prove equipollenti;
- tempi più lunghi nelle prove scritte;
- assistenti per l'autonomia e la comunicazione;
- ausili necessari;
- specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap.

**Gli studenti con DSA** sulla base della diversa tipologia di disturbo dell'apprendimento hanno diritto a:

- prove in forma orale invece che scritta;

- fino al 30% di tempo in più oppure riduzione quantitativa;
- valutazione dei contenuti più che della forma;
- personal computer con correttore ortografico e sintesi vocale.

Per gli Istituti AFAM, il MIUR ha approvato lo svolgimento degli esami in due sessioni separate, uso di prospetti e computer con programma di scrittura musicale (Prot.2623/2011).


I DSA hanno pochissime caratteristiche comuni e numerose variabili individuali, pertanto è opportuno che lo studente concordi con largo anticipo insieme al docente la forma d'esame più appropriata in base alle proprie caratteristiche e alle proprie abilità.

Il docente comunica alla Commissione d'esame di quali misure di legge lo studente intende avvalersi per lo svolgimento della prova. La Commissione annota nel verbale d'esame di quali misure di legge lo studente si è avvalso per lo svolgimento della prova.

Tutti gli esami sostenuti con prove equipollenti hanno valore legale pertanto anche il titolo Accademico di triennio e del Biennio.

#### ART.12

Il Conservatorio può avvalersi dell'esperienza maturata anche da altre Istituzioni, avviando una rete di collaborazioni, al fine di favorire uno scambio di informazioni ed esperienze diverse, attivando una forma unitaria di servizi aggiuntivi come la ricerca e la produzione di soluzioni possibili, in collaborazione con tutti gli Enti preposti allo sviluppo di metodologie e ausili necessari per le diverse disabilità.



7

